

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

CIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		Disegno di legge (Rinvio del seguito della discussione):	
PRESIDENTE	1144	Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718)	1146
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		PRESIDENTE	1146
Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico, dello Stato (4825);		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
BERAGNOLI ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693)	1144	ACHILLI: Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento (4741)	1146
PRESIDENTE	1144, 1145	PRESIDENTE	1146, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160
BERAGNOLI	1144	ACHILLI	1149, 1154, 1159
DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1144	BARONI	1150
RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	1144	BERAGNOLI	1158
TODROS	1144	BRANDI	1155
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		BUSETTO	1158
Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824)	1145	DE' COCCI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	1152, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159
PRESIDENTE	1145	DEGAN	1150, 1157, 1158, 1159
TODROS	1145	GREGGI	1146, 1148, 1152, 1153, 1155, 1156, 1157
		RIPAMONTI, <i>Relatore</i>	1146, 1148, 1151, 1155, 1156, 1157, 1159, 1160
		TERRANOVA CORRADO	1154, 1156
		TODROS	1158, 1159

La seduta comincia alle 16.

BERAGNOLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipano alla seduta senza voto deliberativo, in base all'articolo 40 del regolamento, i deputati Delfino e Radi.

Seguito della discussione abbinata del disegno di legge: Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (4825); e della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Beragnoli ed altri: Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie (4693).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 4825, concernente « Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato »; e della proposta di legge n. 4693 d'iniziativa dei deputati Beragnoli, Todros, Amendola Pietro, Busetto, Cianca, Corghi, Di Vittorio Berti Baldina, Giorgi, Lusoli, Napolitano Luigi, Natoli, Poerio, Re Giuseppina, concernente: « Norme in favore dei lavoratori alloggiati in abitazioni improprie ».

La V Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere, che ci è pervenuto. Ne do lettura: « La Commissione delibera di esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 4825. La Commissione delibera altresì di esprimere parere favorevole anche sulla proposta di legge n. 4693, entro i limiti di spesa e secondo le indicazioni di copertura fornite nella iniziativa legislativa governativa ».

Su questo argomento il Relatore onorevole Ripamonti, nell'ultima seduta, ha già svolto un'ampia relazione. Dichiaro pertanto aperta la discussione generale.

BERAGNOLI. Noi rileviamo che il disegno di legge presentato dal Governo è molto meno organico e completo — mi si perdoni l'immodestia — della proposta di legge da noi presentata. Non intendo ora discutere la limitatezza degli stanziamenti. Credo che siamo d'accordo nel riconoscere che, con uno stanziamento di 50 miliardi, nell'arco di tempo di previsione della spesa, non riusciremo nemmeno a risolvere il problema dell'alloggio per coloro che abitano in case di abitazione cosiddette improprie (scantinati, tuguri, eccetera). Però vi è una serie di altre norme che noi ci siamo permessi di sottoporre all'attenzione del Parlamento con la nostra proposta di legge e che il disegno di legge governativo non comprende. Attraverso il comitato di studio che abbiamo costituito

con l'assistenza anche di un valido e valoroso funzionario del Ministero dei lavori pubblici, noi abbiamo concordato tutta una serie di emendamenti. Se tali emendamenti verranno accolti, noi crediamo che un passo avanti, ancorché insufficiente sarà stato fatto. Quindi, nel complesso, con il corredo di questi emendamenti concordati, noi siamo anche favorevoli all'approvazione del disegno di legge governativo così integrato, pur dovendo constatare che, fino a questo momento, non mi pare che si sia deciso di prendere a base della discussione l'uno o l'altro dei due provvedimenti in esame.

RIPAMONTI, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei dei chiarimenti da parte del Governo, poiché ho appreso dalla stampa che il Consiglio dei ministri, nell'approvare il decreto-legge per il piano di rinascita delle zone terremotate della Sicilia, avrebbe destinati i 50 miliardi di cui al disegno di legge in esame, agli interventi per la ricostruzione delle abitazioni nelle zone terremotate stesse. Se così fosse, la Commissione giungerebbe all'approvazione del disegno di legge senza le garanzie della copertura della spesa prevista: anzi, poiché il decreto-legge è già in vigore, questo disegno di legge non potrebbe essere approvato. Se così fosse, non vedo perché la Commissione si debba impegnare ad approvare in sede legislativa il disegno di legge in discussione, dato che ciò sarebbe inutile in quanto esso non potrebbe essere approvato dal Senato.

Questo chiarimento, logicamente, è pregiudiziale. Circa l'andamento del dibattito, concordo con gli emendamenti formulati dal comitato di studio e che saranno discussi articolo per articolo nel corso del dibattito.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho comunicazioni ufficiali da fare, però anche a me risulta da vari elementi quanto è stato ora detto. Non sarei perciò contrario ad un rinvio della discussione data l'attuale situazione d'incertezza.

TODROS. Non possiamo accettare che la maggioranza risolva in questo modo il problema. Onorevole Presidente, noi come Commissione stiamo facendo tutto il possibile per giungere all'approvazione dei provvedimenti che riteniamo indispensabili: il mio appunto non è, quindi, rivolto al Presidente o alla Commissione che sta lavorando a ritmo serrato, con sedute ininterrotte fino a giovedì sera.

La mia protesta è indirizzata verso il Governo, che deve innanzitutto dirci se quanto riportato sulla stampa risponde a verità. Se

il decreto-legge menzionato dal relatore è stato approvato dal Consiglio dei ministri, evidentemente il Governo ha il dovere di rispondere alla Commissione; altrimenti, debbo presumere che neppure i membri del Governo siano informati del contenuto del decreto-legge stesso!

Questo sarebbe assurdo, perché trattasi di un decreto-legge concertato da diversi Ministri, fra i quali il Ministro dei lavori pubblici, dato che la riparazione dei danni nelle zone terremotate riguarda soprattutto il Ministero dei lavori pubblici. Il rinvio dovrà quindi servire al Governo per rispondere con degli elementi precisi alla Commissione su questo argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione del disegno e della proposta di legge è rinviata in attesa che pervengano notizie sulle voci cui ha accennato il relatore e che, se risultassero fondate renderebbero inutile la discussione stessa.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazioni dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione (4824).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4824, concernente: « Integrazione dei fondi di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, per il completamento del programma di costruzione di raccordi autostradali e per le strade di grande comunicazione ».

La V Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge ed il relatore, onorevole Degan ha svolto la sua relazione nel corso di una precedente seduta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

TODROS. Nella precedente seduta la discussione fu rinviata dietro nostra richiesta, per conoscere come la maggioranza desiderava affrontare il problema dello stanziamento dei 210 miliardi di lire che si sottraggono ai comuni, cui sono destinati in base alla legge n. 181. In una riunione informale svoltasi successivamente abbiamo sollevato le nostre obiezioni, come avevamo fatto nel corso del dibattito in sede legislativa, e il rappresentante del Governo si era riservato, entro la giornata di oggi, di darci una risposta. A questo

punto, pertanto, ritengo che, prima di riprendere il dibattito, il Sottosegretario De' Cocci debba precisare che cosa intende fare il Governo. Dato che questo disegno di legge crea delle perplessità, sia nella maggioranza sia nella minoranza, prima di procedere al passaggio degli articoli e al conseguente irrigidimento delle posizioni in Commissione, desideriamo sapere se il Governo accetta la proposta fatta in quella riunione di limitare lo stanziamento di fondi a carico del bilancio dell'« Anas » e del Ministero dei lavori pubblici, senza sottrarre 210 miliardi agli enti locali, province e comuni, per la viabilità minore.

PRESIDENTE. Onorevole Todros, mi pare che dopo l'ultima seduta siano intervenuti dei fatti nuovi e vi siano stati degli incontri, in seguito ai quali si sarebbe addivenuti ad una soluzione di compromesso. Riferisco quanto è a mia conoscenza: evidentemente conoscenza non diretta, nel senso che quanto ho saputo non mi è stato detto dai protagonisti e non sono stati personalmente i protagonisti degli incontri che hanno prospettato questa soluzione. Mi dicono però che vi sarebbero stati degli incontri che avrebbero determinato un avvicinamento delle varie tesi. Tale avvicinamento consisterebbe, in sostanza, nell'approvazione del disegno di legge n. 4718, con un impegno del Governo a manifestare in maniera precisa gli impegni che assume per l'eventuale ampliamento della rete autostradale dell'« Iri »: nel contempo si procederebbe ad una modifica del disegno di legge in modo da non intaccare i fondi a disposizione degli enti locali per la viabilità minore. È in questo senso che mi sono state fatte delle comunicazioni. Non so se, a questo proposito, i vari gruppi hanno idee ben precise. Evidentemente, se idee ben precise sull'argomento non ci fossero, perderemmo ulteriormente tempo. Per questa ragione ho iscritto all'ordine del giorno sia il disegno di legge n. 4824 sia il disegno di legge n. 4718. Se gli onorevoli colleghi hanno dichiarazioni da fare li invito a farle.

TODROS. Signor Presidente, ad evitare confusioni, chiedo la sospensione della seduta, almeno per un'ora, per accertare gli accordi intervenuti.

PRESIDENTE. La sospensione per un'ora della seduta significa sostanzialmente rinviare a domani la discussione, perché loro sanno che alle 17,30 dobbiamo riprendere la seduta insieme ai componenti della IV Commissione, per portare avanti e possibilmente concludere — anche se non vi sono speranze che

il provvedimento possa trovare il suo perfezionamento e quindi concludere l'iter parlamentare — il provvedimento relativo alla regolamentazione della professione di geometra.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere pertanto stabilito che la discussione del disegno di legge n. 4824, in attesa dell'acquisizione di alcuni chiarimenti, è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali (4718).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4718, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostradali ».

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Achilli: Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento (4741).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 4741, di iniziativa del deputato Achilli concernente: « Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ».

Questo provvedimento è già stato al nostro esame. Dopo la discussione in sede referente, ne fu chiesta l'assegnazione in sede legislativa in base ad un testo che è stato lungamente dibattuto dalle varie parti politiche. Era già pervenuto il parere della Commissione V. Era pure pervenuto il parere favorevole della Commissione I. Tale parere porta la data del 12 febbraio ultimo scorso.

Elaborato un nuovo testo, ho richiesto per iscritto un nuovo parere alla Commissione I che è stato espresso con lettera del suo Presidente in data 21 febbraio scorso. Tale parere è del seguente tenore: « Esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4741 trasmessa da codesta Commissione, Le comunico che nulla osta da parte della Commissione da me presieduta all'ulteriore corso della proposta di legge ».

Ciò premesso, l'onorevole Ripamonti, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

RIPAMONTI, *Relatore*. Parlerò molto brevemente, per illustrare il testo definitivo del provvedimento, elaborato dal Comitato ristretto.

All'articolo 1 si riprende il testo della proposta di legge, con talune modifiche, alcune formali ed alcune sostanziali. In sostanza, si dà la facoltà al Ministro dei lavori pubblici di avvalersi anche dell'opera di Istituti, di enti pubblici e di associazioni anche non riconosciute, e di conferire incarichi di studio, indagine e ricerche ad esperti estranei all'Amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

All'articolo 2 viene istituito l'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli. Formato l'albo, il Ministro è tenuto a conferire incarichi soltanto agli esperti in esso iscritti.

All'articolo 3 si stabilisce che il Ministro dei lavori pubblici possa avvalersi anche di esperti per gli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, in considerazione delle osservazioni da più parti avanzate nel corso del dibattito su tale legge ed in considerazione anche della esiguità degli organici delle sezioni urbanistiche.

L'articolo 4 stabilisce che le spese, di cui agli articoli precedenti, graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.

Ritengo che il testo concordato sia adeguato alle finalità che ci siamo proposti. L'approvazione da parte della Commissione consentirà al Ministro di avvalersi di esperti per l'esame degli elaborati di piani regolatori generali, di piani di fabbricazione e di lottizzazione, che i comuni stanno predisponendo ai sensi della legge sopracitata.

PRESIDENTE. Per maggior chiarezza della discussione, do lettura del testo predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 1.

Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di istituti, anche universitari, di enti pubblici e di associazioni anche

non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti estranei all'Amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonché i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 2.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.

Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui al primo comma, è fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici di conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 della presente legge esclusivamente agli esperti inclusi nell'Albo stesso.

ART. 3.

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, per l'esame preliminare dei progetti di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

ART. 4.

Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GREGGI. Francamente mi trovo in difficoltà, perché il testo che abbiamo davanti è una cosa diversa, in un certo senso, dall'articolo unico della proposta di legge dell'onorevole Achilli, che presenta altri aspetti a mio giudizio molto discutibili. Vorrei anzitutto par-

lare di questi aspetti. Si tratterebbe, all'articolo 2, di creare un albo attraverso un concorso per titoli — e non si capisce esattamente quali possano essere — di esperti ai quali poi sarebbe in pratica affidata la pianificazione del territorio italiano, la programmazione in tutta Italia. Confermo che questo aspetto nuovo mi lascia francamente molto sorpreso. Vorrei sapere, innanzitutto, se su questa materia sono stati interpellati il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Ministero di grazia e giustizia, che ha, mi pare, la tutela e la sovrintendenza in materia di ordinamento professionale, di ordini professionali. Vorrei sapere se è stato interpellato, in qualche modo, il Consiglio nazionale degli ingegneri, se è stato interpellato il Consiglio nazionale degli architetti, che ritengo dovrebbero essere gli ordini professionali interessati a questo articolo 2, nel quale, tra l'altro, non si precisa chi siano gli esperti. Quindi potrebbe diventare esperta, in materia di pianificazione territoriale, qualsiasi persona che abbia non so quale titolo!

A me pare che questo articolo 2, istituendo un albo di esperti e affidando poi per legge soltanto a questi esperti la collaborazione alla pianificazione regionale, crei una situazione di monopolio di fatto, senza garanzie iniziali per la costituzione dell'albo. Tutto ciò mi sembra francamente non accettabile.

Vorrei poi dire qualcosa sul contenuto essenziale della proposta di legge che francamente mi lascia perplesso.

Quanto alla prima parte, ricordo a me stesso — ma lo dico anche agli onorevoli colleghi — che in data 25 febbraio, cioè due giorni fa, ho presentato una interrogazione in relazione a ciò che sta avvenendo nel Lazio in materia di programmazione economica e di piani territoriali. E faccio riferimento alla mia interrogazione, felicissimo della possibilità, per aggiungere che un autorevole quotidiano, non dirò di sinistra, ma che in genere assume posizioni diverse dalle mie su questa materia, ha scritto che i tre professionisti che hanno redatto l'ultimo piano presentato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, gli architetti Piccinato e Moroni e l'ingegner Vittorini, sarebbero non specificamente qualificati in materia di programmazione economica. Questo il giudizio espresso in un articolo de *Il Messaggero* di Roma, mentre magari, forse, queste tre persone sarebbero state tra le prime ad essere inserite nell'albo!

Nell'articolo citato si chiede che il Governo dia una qualche pubblicità al programma di sviluppo economico che si sta preparando

per il Lazio e si afferma che il Comitato regionale per la programmazione economica del Lazio (che è già un organo fortemente ristretto e a mio giudizio poco rappresentativo e democratico) dovrebbe deglutire pienamente (si usano espressioni di questo genere!) il piano presentato dal Provveditorato regionale stesso e approvato da queste tre persone.

Noi abbiamo, in materia di programmazione regionale, dei comitati per la programmazione economica che, a mio giudizio, sono già largamente insoddisfacenti per scarsa rappresentatività e per la nessuna pubblicità dei loro lavori. Ora, nel Lazio, ci troviamo di fronte a questa situazione, e cioè che neanche il comitato regionale stesso avrebbe discusso ed elaborato un piano, ma sarebbe stato presentato al Provveditorato regionale un piano predisposto dal Provveditorato stesso, attraverso tre persone non specificamente qualificate in materia di programmazione economica — secondo quanto si dice nell'articolo in questione — il quale avrebbe evidentemente sovertito o per lo meno cambiato — non si sa in quale misura — le previsioni e gli studi fatti dal comitato. L'articolo de *Il Messaggero*, poi, che fu ferocissimo contro gli elaboratori del primo piano regolatore di Roma, successivamente modificato dall'alto, con un decreto-legge e poi approvato molto rapidamente dal Consiglio comunale di Roma, dice che questo fatto ci riporta alla memoria la decennale vicenda del piano di Roma. Tirincanti, che è il firmatario dell'articolo, scrive che, almeno, su quel piano, si ebbe una discussione pubblica, che durò dieci-dodici anni; forse troppo, dice l'articolista...

RIPAMONTI, *Relatore*. Direi troppo lunga...

GREGGI. Forse troppo democratica, per quanto fatta da una giunta che era definita come giunta clerico-fascista...

RIPAMONTI, *Relatore*. Il piano fu adottato?

GREGGI. Il piano comunale di Roma fu adottato dal consiglio comunale, regolarmente, nel 1960, dopo una elaborazione durata 7-8 anni.

Di questi anni, almeno uno fu di elaborazione pubblica, perché fu costituita una grande commissione, nella quale erano presenti il Comitato regionale per la programmazione economica, tecnici, stampa, organismi locali, commerciali, eccetera, tutti interessati al piano. *Il Messaggero* scrive che ripensa con nostalgia a quei tempi nei quali pure lo stesso giornale attaccava avversari e amici.

Ripeto che ho presentato un'interrogazione su questo argomento. Ora mi trovo di fronte a un disegno di legge che tende ad esautorare completamente, addirittura, gli stessi comitati regionali per la programmazione economica. Infatti quando il Ministro dei lavori pubblici può nominare degli esperti ai quali affidare la elaborazione di questi piani, è chiaro che i piani finiranno o per essere fatti da questi esperti o per vedere scontrarsi gli esperti con gli organi della programmazione. Già i comitati stessi, a mio giudizio, sono organismi poco democratici; ora però francamente mi meraviglio che si tenda a distruggerli. La conseguenza è che i piani regionali, praticamente, verrebbero fatti o dal Ministro dei lavori pubblici o da qualche amico del Ministro dei lavori pubblici, o da qualche esperto nominato in quanto amico del Ministro dei lavori pubblici.

A me pare che a questo punto, se il Parlamento in qualche modo è interessato al problema, dovrebbe intervenire in materia — vorrei proprio sentire cosa ne pensano certi colleghi! — nel senso di allargare la composizione del comitato regionale e, se mai, di affidare al comitato regionale allargato, la scelta dei progettisti. Quindi mi auguro che voi continuerete, in una linea di coerenza democratica, ad opporvi a questo provvedimento. A me pare che il Parlamento se deve legiferare in materia, lo deve fare nel senso di creare una più ampia democraticità di questo organismo rappresentativo, e non nel senso di restringerne ancora la già scarsa democraticità. Mi pare che, affidando la nomina degli esperti non al comitato stesso, il che potrebbe essere normale, ma al Ministro dei lavori pubblici, si compie un atto che non esiterei a definire veramente di spiccata centralizzazione antiregionalistica. Non mi sono battuto certo per le regioni, che, per tanti aspetti politici, ritengo un problema delicato, non dal punto di vista economico ma politico, ma mi sto battendo, anche in questa Commissione, da due o tre anni, perché, ad esempio, siano sentiti i sindaci quando si predispongono i programmi regionali di stanziamenti dei fondi per opere pubbliche e ho già presentato due o tre interrogazioni sulla materia dei comitati regionali, affinché la prassi italiana in questa materia diventi una prassi più democratica. Ho presentato un'interrogazione per chiedere se il Governo non ritenga, a questo punto, di far dare pubblicità a questi primi elaborati — ho qui l'elaborato che si riferisce al Lazio, ma evidentemente la mia interrogazione è di portata generale — in modo che su di essi pos-

sano esercitarsi critiche e osservazioni da parte della pubblica opinione, della stampa e dei vari organismi. Osservavo inoltre nella mia interrogazione che nel Lazio, in particolare, non è possibile predisporre un programma regionale che non sia in contrasto con il piano regolatore di Roma, e che in ogni caso bisogna rendere omogeneo il programma regionale del Lazio con il piano regolatore di Roma, in quanto, nel Lazio, Roma rappresenta più della metà della popolazione e il 70-75 per cento del reddito e del movimento di lavoro.

Quindi nel Lazio c'è una situazione ancor più complessa. Comunque, a me pare che non si possa assolutamente in questa materia restringere ancor di più ciò che è già molto ristretto. Ripeto, se c'è la necessità di conferire incarichi di studio, si dia questa facoltà ai comitati regionali per la programmazione economica. Considerato che il Parlamento si trova di fronte a questa proposta di legge, che francamente non so come considerare, mi riservo a questo punto di presentare esplicitamente una proposta di legge per allargare la composizione dei comitati regionali per la programmazione economica. Questo è il minimo che si possa fare, perché non si deve restringere un'area di dibattito e di democraticità che è già fortemente ristretta.

Mi riservo, eventualmente, di prendere ancora la parola sui singoli articoli della proposta di legge.

ACHILLI. Credo che sia necessario, innanzitutto, fornire una informazione a maggior chiarimento della discussione, in quanto l'onorevole Greggi ha confuso i compiti dei comitati regionali per la programmazione economica con i compiti affidati al Ministero dei lavori pubblici dall'articolo 5 della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Occorre dire, infatti, che i comitati regionali per la programmazione economica hanno facoltà di formulare i piani di sviluppo economico regionale, con indicazioni di carattere territoriale, che non hanno altra funzione che di verificare in termini spaziali le indicazioni di carattere economico.

La formazione dei piani previsti dall'articolo 5 della legge urbanistica è invece affidata al Ministero dei lavori pubblici, che può provvedervi tramite i provveditorati regionali alle opere pubbliche.

È largamente scontata e ampiamente conosciuta la nostra insoddisfazione del modo con cui vengono affrontati i piani territoriali di coordinamento, essendo per la estrema schematicità della legge del 1942 la formazione di questi piani affidata ad organizzazioni di

carattere burocratico e quindi sottratte alla reale possibilità di controllo democratico da parte di enti locali e di enti pubblici in genere, con conseguenti possibilità di osservazioni e controdeduzioni.

Con questo provvedimento si è voluto introdurre alcune facilitazioni per l'espletamento da parte dei provveditorati regionali alle opere pubbliche dei compiti ad essi affidati, dando la possibilità al Ministero dei lavori pubblici di conferire incarichi di studio relativi ai piani territoriali di coordinamento, non agli schemi di piano che i singoli comitati regionali per la programmazione economica possono elaborare.

Il Ministro dei lavori pubblici, in questi casi, può conferire incarichi di studio per affiancare il personale tecnico dei provveditorati stessi, che per necessità di organico è stato portato in questi anni a sviluppare più l'attività di controllo, che non l'attività di formazione dei piani. Inoltre, di fatto, le sezioni urbanistiche presso i provveditorati regionali suddetti non hanno personale tecnico specificamente preparato per la formazione di questi piani di coordinamento.

Una interpellanza, presentata all'indomani dell'approvazione della legge n. 765 e firmata da 60 deputati di tutti i partiti, chiedeva che gli organici dei provveditorati stessi venissero rafforzati mediante l'immissione di nuovo personale, per lo svolgimento di compiti di controllo.

Questa constatazione ci ha portati a formulare la proposta di legge originaria. In sede di Comitato ristretto si è sollevata l'obiezione che la proposta di legge, così come era formulata, dava al Ministro dei lavori pubblici facoltà discrezionali troppo ampie, in quanto questi incarichi, non essendovi una normativa precisa in proposito, avrebbero potuto essere affidati a chiunque il Ministro avesse ritenuto opportuno, e quindi anche a persone senza una adeguata preparazione specifica.

È stato deciso, quindi, di istituire un albo di esperti di pianificazione territoriale, proprio per ovviare a questo inconveniente, per avere la garanzia, in sostanza, che il Ministro scelga questi esperti all'interno di un albo che viene istituito mediante concorso per titoli. Quali sono gli esperti in materia di pianificazione territoriale? Economisti, esperti in materia di trasporti stradali e ferroviari, urbanisti nel senso stretto della parola, esperti dei problemi di navigazione interna: c'è una vasta gamma di esperti, che possono dare un contributo allo studio dei piani di coordinamento. Questi esperti, comunque, debbono

affiancare l'opera del provveditorato regionale alle opere pubbliche, che resta sempre il responsabile diretto della formazione dei piani stessi.

Questo albo è stato istituito anche per evitare ciò che lamentava l'onorevole Greggi, e cioè che questi incarichi vengano affidati ad amici del Ministro o ad amici degli amici del Ministro stesso. Si è ripresa esattamente la dizione usata per la formazione degli albi dei professionisti idonei alla formazione di progetti per l'edilizia economica e popolare nella legge istitutiva della « Gescal ».

Questi esperti vengono nominati per affiancare l'opera dei provveditorati regionali alle opere pubbliche: quindi nulla hanno a che fare con i comitati regionali per la programmazione economica.

In secondo luogo, c'è la garanzia che questi esperti vengano scelti all'interno di un albo, per il quale si esperisce un concorso, il cui bando è emanato dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Per queste ragioni e per le ragioni che sono state portate dai membri del Comitato ristretto, per sopperire anche alle necessità dell'attività di controllo dei provveditorati regionali alle opere pubbliche relativamente ai compiti previsti dalla legge n. 765, ritengo che il testo formulato dal Comitato ristretto risponda agli obiettivi iniziali della proposta di legge.

DEGAN. Vorrei sollevare una perplessità sul testo del Comitato ristretto. Ho ben capito che si tratta di un limite che l'amministrazione pone ad un proprio potere, che fino a questo momento era totalmente discrezionale.

Sono riflessioni, peraltro, di natura giuridica. La formazione dei piani territoriali è una esperienza, per molti aspetti, ancora nuova in Italia, dal momento che quanto si è fatto in questo campo non è stato fatto dal Ministero dei lavori pubblici, ma per iniziativa di organismi locali.

Tale formazione si è dimostrata di notevole complessità, dovendosi tener conto di una serie di componenti data la dimensione territoriale del piano. Piano territoriale diventa, quindi, una componente di un complesso piano di sviluppo.

Ora in pratica, potrebbe anche avvenire che, per una indagine particolare in un determinato settore, fosse necessario affidare l'incarico ad un certo tipo o gruppo di esperti in una data materia, esperti che, non essendo stati inclusi nell'albo — magari per disattenzione non hanno partecipato al concorso o non si

riteneva, in quella circostanza, che quella materia dovesse essere oggetto di indicazione a livello di pianificazione territoriale — non potrebbero evidentemente essere in alcun modo interessati da parte del Ministero dei lavori pubblici all'effettuazione di questi studi. Quindi debbo dire, con tutta franchezza, che nutro notevoli perplessità, proprio per la vaghezza della formulazione delle disposizioni. Inoltre, all'articolo 3, mi pare che bisogna rendere esplicito che gli esperti da affiancare al provveditorato regionale alle opere pubbliche devono essere scelti nell'albo di cui all'articolo 2.

Qualche esperienza, invero non molto commendevole, di affiancamento alle sezioni urbanistiche dei provveditorati regionali alle opere pubbliche di esperti, dovrebbe — a mio parere — essere sanata, anche in considerazione di quanto è stato deciso, stabilendo per lo meno il divieto per questi esperti per il periodo in cui prestano la loro attività al Ministero dei lavori pubblici, di predisporre piani all'interno della regione di competenza del provveditorato di cui sono esperti. Questo lo dico in punta di penna, se così posso esprimermi, perché mi rendo conto della delicatezza del mio rilievo. Però l'esperienza pratica me lo suggerisce e mi riservo di presentare un emendamento in tal senso.

BARONI. Vorrei rilevare anche io, d'accordo con quanto detto testé dall'onorevole Achilli, che, in definitiva, questo testo non modifica il processo di formazione dei piani territoriali di coordinamento, i quali, secondo la legge del 1942, com'è noto, sono affidati all'Esecutivo, attraverso i suoi organi centrali. È certo che questo processo di formazione dei piani deve essere criticato e deve essere a suo tempo riveduto, ma appare assai difficile che ciò si possa fare fino a quando non sia attivato l'istituto regionale, perché solo allora, con l'istituto regionale, vi potrà essere un ente di estrazione democratica che potrà provvedere ad assumere le proprie responsabilità in ordine alla formazione di questi piani. È vero che ora vi è l'elemento correttivo della consultazione dei comitati regionali per la programmazione economica (certamente è un progresso), ma credo che tutti siamo d'accordo nel rilevare che questo elemento correttivo non è ancora sufficiente.

Comunque, si tratta di un problema che non rientra nel tema della proposta di legge del collega onorevole Achilli, che si limita appunto alla fase della preparazione dei piani. In sostanza, gli esperti che verrebbero nominati avrebbero la stessa funzione dei progettisti dei piani regolatori o dei programmi di

fabbricazione: solo che in tale ipotesi, in un secondo tempo, vi è la delibera del Consiglio comunale, che discute e adotta il piano o il programma mentre nel caso ora in esame, dopo la elaborazione del piano, vi è prima la decisione istruttoria del provveditore regionale alle opere pubbliche e quindi quella definitiva del Ministro dei lavori pubblici. Pertanto il grave problema che è stato qui giustamente posto esula completamente dagli intendimenti di questa proposta di legge, che si propone delle finalità — mi sia consentito dire — di carattere prevalentemente tecnico.

Vorrei anche dire che l'impiego di personale estraneo alla amministrazione impone certamente delle cautele, in particolare sotto il profilo del rapporto fra l'attività che tale personale svolge per conto dell'amministrazione dello Stato e le altre attività che esso può svolgere nell'esercizio della libera professione. Questo vale, forse, soprattutto per quanto è previsto dall'articolo 3, dove potrebbe configurarsi l'ipotesi che gli esperti diventino controllori di se stessi. È questo un tema sul quale non sarà mai abbastanza richiamata l'attenzione della pubblica opinione. E sarebbe opportuno che, almeno nei limiti dell'esercizio dei propri poteri di controllo e di vigilanza, la pubblica amministrazione evitasse il verificarsi dei più palesi inconvenienti dovuti a questo fenomeno. Occorre quindi, a questo proposito, la maggiore vigilanza. Ma, per gli obiettivi che il provvedimento si propone, anche in relazione al numero estremamente scarso del personale di cui l'amministrazione dei lavori pubblici può disporre in materia urbanistica — noi stessi abbiamo avuto modo di sollecitare un provvedimento, se non di questo tipo, per lo meno analogo, con un ordine del giorno — non possiamo che essere d'accordo sugli obiettivi e i mezzi indicati dal collega onorevole Achilli per rimediare, almeno provvisoriamente, ad alcune delle carenze esistenti, che certamente sono di notevole gravità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

RIPAMONTI, Relatore. Onorevole Presidente, la discussione ha chiarito le finalità della proposta di legge dell'onorevole Achilli e del testo redatto dal comitato ristretto. Debbo ricordare agli onorevoli colleghi che, in tema di pianificazione territoriale, vi sono state notevoli esperienze a scala regionale. Forse i colleghi non sanno che i piani per la Lombardia e la Campania erano arrivati alla fase finale dell'approvazione e che il Mini-

stero dei lavori pubblici affidò la direzione della formazione dei piani a un comitato direttivo composto dai presidenti delle province, prefigurando, attraverso questo organo, la autorità regionale democratica, che dovrà presiedere al processo di formazione dei piani territoriali: Non possiamo però dire che vi sia stata una larga partecipazione, nonostante questo, delle autonomie locali al processo di formazione dei piani territoriali: la elaborazione effettiva di essi è stata affidata ad esperti prescelti dal provveditore regionale alle opere pubbliche o designati da istituti di alta cultura.

L'onorevole Greggi ha sollevato il problema del piano territoriale di Roma, ignorando che il programma di sviluppo, cioè l'articolazione regionale del programma del Lazio, non viene determinato dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, ma dal « Crpe ». Potremmo esprimere critiche o avere opinioni diverse sulla costituzione, sulla funzionalità e sulla formazione del « Crpe »: allo stato attuale il programma di sviluppo economico, nella sua articolazione regionale, viene impostato dal Comitato regionale per la programmazione economica regionale. Anzi che ripetere presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche lo stesso comitato per la formazione dei piani territoriali, l'attività del provveditorato stesso viene limitata, utilizzando le indicazioni del programma elaborato dal « Crpe », alla impostazione delle ipotesi di assetto territoriale e a prospettare le scelte alternative di localizzazione al comitato regionale per la programmazione economica.

La stampa ha riportato che proprio in questi giorni a Milano si è riunito il comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, e che gli esperti hanno presentato le prime indicazioni di assetto territoriale, che il comitato regionale deve discutere ai fini della formazione del piano territoriale.

La procedura che si sta seguendo è diversa da quella prospettata dall'onorevole Greggi. Le osservazioni che ha sollevato l'onorevole Greggi nei confronti del piano territoriale del Lazio possono trarre fondamento dal fatto che il comitato regionale per la programmazione economica del Lazio non ha ancora provveduto alla elaborazione del programma di sviluppo economico del quinquennio.

Con questa proposta di legge si tende a far sì che il Ministro dei lavori pubblici possa avvalersi, oltre che di esperti, anche di istituti di ricerca, in analogia alle facoltà concesse dalla

legge al Ministro del bilancio e della programmazione economica, legge la quale è stata votata in Parlamento anche dall'onorevole Greggi. Questi esperti possono essere utilizzati anche per l'esame preliminare dei progetti di piano regolatore e dei programmi di fabbricazione, di cui alla legge n. 765, al fine di accelerare l'esame dei progetti stessi.

L'onorevole Baroni e l'onorevole Todros hanno posto il problema della incompatibilità tra la funzione di esperti utilizzati per la formazione dei piani territoriali e la funzione di progettisti dei piani comunali nell'ambito dello stesso territorio. Dal momento che si dà la possibilità al Ministro dei lavori pubblici di affidare tali incarichi con emolumenti adeguati, stabiliti d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e quello del tesoro, ritengo che sia possibile prospettare tale incompatibilità fra la funzione di esperto al servizio del provveditorato regionale alle opere pubbliche e l'incarico di progettista.

Ritengo, inoltre, che questa proposta di legge sia utile proprio ai fini accennati all'inizio dall'onorevole Greggi. Soltanto con questa legge possiamo consentire la qualificazione degli esperti in materia di pianificazione territoriale. Per questi motivi prego gli onorevoli colleghi di esaminare l'opportunità di procedere all'approvazione della proposta di legge, con gli emendamenti che verranno presentati nel corso dell'esame degli articoli.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non ho molto da aggiungere a quanto è stato detto dai colleghi, particolarmente qualificati in materia. L'opportunità dei piani territoriali di coordinamento diviene sempre maggiore, nel quadro della programmazione economica, in particolare a livello regionale. La norma contenuta nella legge urbanistica del 1942 senza dubbio va integrata.

Per questo, sia l'articolo unico della proposta di legge dell'onorevole Achilli, sia in particolare il testo del Comitato ristretto, più ampiamente articolato, trovano la piena approvazione del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge n. 4741.

ARTICOLO UNICO.

Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di Istituti, anche univer-

sitari, Enti e società specializzate e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti estranei alla Amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonché i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro.

Le spese di cui ai commi precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento.

Propongo di assumere come testo base per la discussione quello predisposto dal Comitato ristretto e già approvato dalla Commissione in sede referente. Pongo in votazione tale proposta.

(È approvata).

Do nuovamente lettura dell'articolo 1 del testo stesso:

ART. 1.

Per i compiti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, il Ministro dei lavori pubblici può avvalersi, mediante convenzioni, dell'opera di Istituti, anche universitari, di Enti pubblici e di Associazioni anche non riconosciute, promosse dagli enti locali e può, con propri decreti, conferire incarichi di studio, indagini e ricerche ad esperti estranei all'Amministrazione, in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 380, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3.

Le misure delle indennità e dei compensi dovuti agli esperti per gli incarichi previsti dal comma precedente, nonché i criteri per la loro attribuzione, sono fissati sulla base di apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

L'onorevole Greggi propone di sopprimerlo. Onorevole Greggi, vuole illustrare il suo emendamento?

GREGGI. Mi è stato risposto che questi conferimenti di incarichi avverranno attraverso la formazione di un albo, che non si sa quando verrà predisposto. Nell'articolo 1 c'è il fondo del mio ragionamento. Ho detto che nei

Comitati regionali per la programmazione economica si sta svolgendo un lavoro, del quale sento di dover discutere molto la democraticità e la sostanziale utilità.

Ora, noi con questo articolo ridiamo corpo ad un altro articolo, di una legge formulata durante il periodo fascista, tenendo conto, quindi, del sistema statalista fascista, per cui sarebbe stato ridicolo affidare a dei consigli comunali, che non esistevano, il compito di predisporre i piani regolatori ed i piani intercomunali. È chiaro, quindi, che in regime fascista i piani di coordinamento avrebbe dovuto predisporli il Ministero dei lavori pubblici.

Noi, in sostanza, consacriamo questo principio. Poi, c'è una specie di « indoramento della pillola », perché si stabilisce che il Ministero dei lavori pubblici deve conferire gli incarichi solo ad esperti compresi in un particolare albo per la formazione del quale sappiamo soltanto che verrà effettuato un concorso.

Al contrario, con la legge n. 765 abbiamo stabilito che in materia di pianificazione del territorio, almeno l'iniziativa spetta agli enti territoriali, cioè ai comuni ed alle regioni, quando ci saranno.

Noi, invece, diamo sviluppo ad un articolo della legge fascista del 1942, per cui il Ministero dei lavori pubblici si trova ad assolvere alla doppia funzione di decidere chi fa il piano e di approvare, attraverso il provvedimento regionale alle opere pubbliche, il piano predisposto dal suo incaricato.

Credo, anzi, che questo articolo sia anche incostituzionale, dato che non esiste nessuna garanzia di democraticità, bensì si tratta di un circolo chiuso.

Quindi sono, per ragioni intanto di correttezza procedurale, radicalmente contrario a questo articolo 1, per il quale la decisione relativa alla formazione dei piani territoriali è demandata al Ministro dei lavori pubblici, che conferisce l'incarico di formare i piani e poi li approva, per cui Parlamento, consigli regionali, consigli provinciali, consigli comunali, sono completamente fuori gioco. Questa è una prima obiezione di carattere, direi, procedurale, che mi pare essenziale. Ripeto: io ritengo che un provvedimento di questo genere sia addirittura incostituzionale.

Secondo punto. Noi sappiamo che esistono i comitati regionali per la programmazione economica, che, a mio giudizio, sono organismi non molto democratici, ma che certo danno maggiori garanzie di democraticità di quelle che deriverebbero dalla applicazione

di questa procedura. Ora, se non sbaglio, predisporre dei piani territoriali di coordinamento al di fuori dei comuni, delle province e delle regioni, significa decidere la sorte di una zona, che può essere un terzo, un quinto, un decimo dell'intera regione. Ma mi domando, a questo punto, che senso abbia parlare di un comitato regionale della programmazione economica quando poi si dà facoltà al Ministero dei lavori pubblici, su base nazionale e centralizzata, di predisporre uno, due, tre, quattro piani territoriali di coordinamento con i quali coprire tutta l'area di una regione e con i quali mettersi eventualmente in totale contrasto con il lavoro che va elaborando il comitato regionale per la programmazione economica. Inoltre, mentre le decisioni assunte dai comitati stessi con una certa democraticità non hanno il potere di vincolare il ministro, il ministro può approvare con pieni poteri il piano territoriale di coordinamento. Pertanto, in presenza di un eventuale contrasto tra le decisioni e le indicazioni del Comitato regionale per la programmazione economica e le decisioni dei piani territoriali di coordinamento, noi ci troviamo di fronte al fatto che tutto il potere è riservato al Ministro e niente potere è attribuito a quei comitati con un minimo di democraticità che sono i comitati regionali per la programmazione economica.

Ultima considerazione importante. La legislatura sta per terminare. È vero che qui si dice, all'articolo 2, che il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, ma poi il secondo concorso non si sa quando si farà...

PRESIDENTE. Si parla di concorsi biennali.

GREGGI. È vero, sì, biennali. Comunque, prima di entrare in questa aula sono stato avvicinato da due colleghi architetti, i quali mi hanno illustrato un po' le ragioni per le quali gli ordini nazionali degli ingegneri e degli architetti italiani hanno preso posizione contro la « Gescal ». La prima lamentela, il primo motivo di questo sciopero bianco degli ingegneri e architetti italiani è determinato dal fatto che la « Gescal », a cinque anni ormai dalla sua istituzione, non ha ancora provveduto all'espletamento del secondo concorso biennale per l'iscrizione all'albo nazionale dei progettisti previsto dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60. Abbiamo quindi un precedente: la « Gescal » doveva bandire concorsi biennali, mentre ne ha bandito uno solo all'inizio e non so quanti siano stati gli iscritti all'albo. Ed ora, nel caso in esame,

che garanzie abbiamo che sarà bandito il secondo concorso? Ritengo, quindi, che non possiamo, a fine legislatura, approvare una proposta di legge che, è vero, che non modifica l'articolo 5 della legge urbanistica del 1942, ma lo consacra: questo è il punto. Scusate, ma queste cose dovrete insegnarmele voi: io sono un povero ignorante neanche troppo compromesso in senso antifascista, sono un italiano che ha vissuto certe esperienze. Ma che noi andiamo a consacrare l'articolo 5 di una legge urbanistica che è di impostazione completamente statalistica, mi risulta incomprensibile! Scusino, onorevoli colleghi, ma vedo un mondo di antifascisti e regionalisti che a un certo punto approvano una legge che consacra un articolo di una legge statalista del 1942. Nell'ordine del giorno cui si è accennato, si parlava di ampliare i quadri degli uffici periferici del Ministero dei lavori pubblici, non di affiancare ad essi degli esperti. C'è un abisso fra le due cose. Il sistema di nominare gli esperti è un sistema che si presta ad ogni critica e ad ogni intralazzo!

Inoltre debbo lamentare il ricorso a questo sistema dei comitati ristretti ai quali si affida l'esame di un articolo e che poi propongono altri due articoli che non hanno niente in comune con la proposta di legge originaria. A questo punto chiedo che almeno vi sia rispetto per i semplici parlamentari che non fanno parte dei comitati ristretti e che essi possano, almeno un giorno prima della seduta della Commissione, avere il testo elaborato dal comitato ristretto. Il comitato ristretto in questo caso ha elaborato un provvedimento nuovo, perché dire che si costituisce un albo degli esperti è cosa nuova, apparentemente limitatrice dei poteri del Ministro dei lavori pubblici, mentre sostanzialmente si tratta dell'istituzione di un nuovo monopolio.

Parlo anche come rappresentante degli ingegneri. Non è possibile che si creino degli albi chiusi di esperti (molti dei quali saranno non ingegneri e architetti ma esperti di altre materie) così, *ex novo*! Si inventa l'albo, si inventa il concorso, si chiude l'albo! Poi si promette, nella legge, che dopo due anni si bandirà un altro concorso. Mi domando, signor Presidente, perché questi dibattiti non li facciamo prima in Commissione, costituendo successivamente il comitato ristretto. Infatti mi pare che i comitati ristretti si orientino sempre in una stessa direzione, costringendo poi i singoli poveri parlamentari che hanno il dovere di parlare, a prendere delle posizioni che sono in contrasto con quelle dei comitati ristretti.

Mi viene in mente una frase di De Gasperi del 1952, che diceva: « La mia generazione sta passando; la generazione di mezzo è ancora malata di fascismo; i giovani bisognerebbe educarli, ma chi li educerà? ». Scusate se ho fatto questo richiamo. Ma a me pare che quello che stiamo per fare è approfondire il solco e consacrare l'impostazione statalistica della legge n. 1150 del 1942. Non parlerei in questo modo se non avessi sempre sentito la stragrande maggioranza dei colleghi criticare quella legge urbanistica. Se non sapessi che la stragrande maggioranza dei colleghi presenti in quest'aula sono dei convinti regionalisti, non farei questo discorso. Ma quando noi abbiamo in Commissione dei gruppi parlamentari che a stragrande maggioranza sono regionalisti e poi presentano una proposta di legge che consiste in un allargamento e nella consacrazione dei poteri centralizzati, che consiste in una interruzione alla strada che dovremmo percorrere per dare democraticità all'azione sul piano locale, regionale, io mi permetto di fare il richiamo che ho fatto.

Quindi dichiaro che sono assolutamente contrario all'approvazione degli articoli 1 e 2 e mi riservo di ricorrere ad ogni strumento previsto dal regolamento allo scopo di impedirne l'approvazione.

PRESIDENTE. Onorevole Greggi, ella sa benissimo che sono molto laconico nelle mie dichiarazioni, però mi corre l'obbligo di dirle che l'esame di questa proposta di legge è iniziato il 6 febbraio e che il giorno 8 era a disposizione il testo del Comitato ristretto.

C'è stata, quindi, una pubblicità del testo, che non poteva essere ignorata.

ACHILLI. Volevo richiamare la sua attenzione sul fatto che nelle parole dell'onorevole Greggi è ricorso molto spesso il riferimento all'« intralazzo ».

Voglio sottolineare che all'articolo 2 si è stabilito di prescegliere gli esperti all'interno di un albo, compilato sulla base di un concorso pubblico, bandito dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello della pubblica istruzione, con tutte le garanzie possibili in questa materia, al fine di escludere possibilità di favoritismi e di scelte non idonee, suggerite esclusivamente da motivi di ordine personale.

Non vi è motivo quindi di dubitare della serietà dei propositi e la prego di richiamare l'onorevole Greggi.

TERRANOVA CORRADO. Potrei anche essere d'accordo con l'onorevole Achilli, ma mi preoccupa il fatto che con l'articolo 5 della legge n. 1150, vengono estraniati gli enti

locali dalla formazione dei piani territoriali. Sarei forse più incline a modificare l'articolo 5, anziché votare una proposta di legge che serve a integrare l'articolo 5.

RIPAMONTI, *Relatore*. Desidero confermare che non intendiamo né perfezionare l'articolo 5, né modificarlo. Si afferma che, per i compiti previsti dal suddetto articolo 5 della legge urbanistica, il Ministro dei lavori pubblici si può avvalere anche di istituti di ricerca, oltre che di esperti singoli. Non vogliamo, quindi, né modificare l'articolo 5, né interpretarlo, né riconfermarlo. Le osservazioni dell'onorevole Greggi non hanno motivo di essere.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto a quanto ha detto l'onorevole Ripamonti.

PRESIDENTE. L'onorevole Greggi propone di sopprimere l'articolo 1. Insiste su tale emendamento?

GREGGI. Insisto nell'approfondire i motivi per i quali voto contro questo articolo. Dichiaro di votare contro di esso perché questo significa consacrare il metodo centralizzatore, statalista introdotto dalla legge del 1942. In sostanza, non tocchiamo l'articolo 5, ma ne approfittiamo per usarlo e per abusarne. È una consacrazione, in sostanza, dello statalismo fascista.

La maggioranza può fare quello che vuole, se c'è maggioranza in questa materia. Sarebbe innanzitutto opportuno capire che cosa sia la democrazia, le regioni e il metodo democratico.

BRANDI. Una volta scelto un testo concordato da tutti i gruppi, qualsiasi deputato che se ne discosti ritengo che non appartenga a nessun gruppo politico.

GREGGI. Questa dichiarazione è avventata, perché altrimenti significa che esistono dei partiti al di fuori del Parlamento che vincolano certe persone.

Concludo la mia dichiarazione dicendo che tutta la discussione che si è avuta conferma la mia impressione e la mia valutazione su questo articolo 1. Ripeto che è un articolo che non modifica l'articolo 5 - e questo è già molto grave - ma lo consacra, perché dà parvenza di legalità democratica e parlamentare a un metodo centralizzatore statalistico che dovremmo aver superato tutti. E ripeto che, se non sapessi che tutti si dichiarano per le regioni, che tutti si dichiarano contro la legge del 1942, che tutti si dichiarano per le autonomie degli enti locali, non farei l'intervento che sto facendo. Invece, dato che credo di conoscere le dichiarazioni fatte e ri-

petute da tutti i colleghi, da tutti i gruppi parlamentari, da tutti i partiti, di professione di regionalismo e di critica alla legge del 1942, insisto nel mio intervento per cercare di evitare che questa Commissione approvi l'articolo 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale, formato mediante concorsi biennali per titoli.

Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

Il primo concorso deve essere espletato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dalla data di formazione dell'Albo degli esperti di cui al primo comma, è fatto obbligo al Ministero dei lavori pubblici di conferire gli incarichi di cui all'articolo 1 della presente legge esclusivamente agli esperti inclusi nell'albo stesso.

Onorevoli colleghi, a questo articolo vi è un elemento suppressivo presentato dall'onorevole Greggi

GREGGI. Vorrei illustrare il mio emendamento suppressivo. Con questo articolo 2, noi apparentemente circoscriviamo il disposto dell'articolo 1; sostanzialmente, anche qui, a me pare che corriamo il rischio di aggravare il disposto di tale articolo, perché così, di colpo, senza che nessun organo ne abbia mai discusso, senza che nessun giornale ne abbia parlato, senza che nessun ordine professionale sia stato interpellato, senza che nessun organismo dello Stato capace di dare consulenza sia stato interpellato, noi creiamo un albo nell'albo. So quali lotte, quali contrasti si scatenano, e giustamente, quando, all'interno dell'albo professionale, qualcuno propone di creare dei sotto-albi (che poi significano esclusione o privilegi per qualcuno, sempre difficilmente controllabili nella loro selezione); e quindi mi permetto richiamare anche l'attenzione di qualche collega che abbia esperienza di queste cose come ingegnere, come architetto o come geometra. A questo punto debbo dichiarare che questo ar-

ticolo non si può votare. Non si può, con questa semplicità, creare un albo particolare, del quale nessuno sa niente, del quale sarà data pubblicità quando si farà il concorso. Creare un albo nell'albo quando noi sappiamo che la materia della programmazione economica regionale è una materia completamente nuova e quindi non sappiamo quali sono gli esperti! Non capisco in base a quale concorso per titoli si possa formare un albo di esperti in materia di programmazione economica. Forse in Italia non esiste nessuno che abbia un titolo per queste cose, perché in Italia non è stato ancora approvato formalmente da nessuno un programma regionale di sviluppo economico. Quindi, gli esperti, non sappiamo chi sono, e non sappiamo in quale modo nominarli.

Quindi insisterei per chiedere la soppressione di questo articolo 2, che ripeto, aggrava quanto previsto dall'articolo 1.

Pertanto dichiaro di votare contro questo articolo, che ripeto, approfondisce l'errore che stiamo facendo nel disporre la formazione di un albo senza che nessuno l'abbia definito, discusso, richiesto, senza che esistano le condizioni oggettive per espletare un concorso per titoli in questa materia! Mi domando quali saranno i titoli che giustificheranno l'iscrizione in quest'albo, dato che stiamo parlando di piani territoriali di coordinamento che in venticinque anni non sono mai stati predisposti! Abbiamo degli oggetti mai studiati da nessuno! Noi istituiamo un albo per titoli relativi ad una attività che nessuno finora ha svolto e per la quale nessuno, da parte dello Stato, ha dato mai un riconoscimento! Quindi mi pare che veramente stiamo navigando in acque difficili. Ancora una volta insisto perché non si approvi questo articolo 2.

PRESIDENTE. Come ho già detto, vi è un emendamento soppressivo dell'articolo 2 presentato dall'onorevole Greggi. Poi vi è un emendamento dell'onorevole Terranova, sostitutivo di tutto l'articolo 2.

Ne do lettura:

« Il Ministro dei lavori pubblici, per i compiti di cui all'articolo 1, è autorizzato a bandire concorsi biennali o triennali, di concerto col Ministro del tesoro ».

TERRANOVA CORRADO. Con questo emendamento vorrei anche evitare la formazione degli albi dei quali conosciamo l'uso e l'abuso. Per molte ragioni è senz'altro da preferirsi bandire regolari concorsi in conside-

razione soprattutto dell'importanza della materia in esame.

RIPAMONTI, *Relatore*. Sono contrario sia all'emendamento soppressivo dell'onorevole Greggi, sia all'emendamento dell'onorevole Terranova.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. C'è la proposta dell'onorevole Greggi di sopprimere l'articolo 2.

Metto in votazione tale emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 2, proposto dall'onorevole Terranova Corrado, non accolto dal Relatore e dal Governo.

(*Non è approvato*).

GREGGI. Considerato che qui si portano argomenti che a me sembra abbiano un certo valore sul piano giuridico, politico e tecnico, e considerato che non ho mai avuto il piacere, né dal Relatore, né dal Governo, di avere una risposta sostanziale alle mie osservazioni, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Occorre che ella presenti una richiesta formale in tal senso, accompagnata dal prescritto numero di firme.

Pongo in votazione l'articolo 2 del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta è sospesa fino alle 18,20.

(*La seduta, sospesa alle ore 17,45, viene ripresa alle ore 18,20*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo la seduta in sede legislativa interrotta per tenere la seduta a Commissioni riunite.

Proseguiamo ora la discussione della proposta di legge n. 4741, della quale sono stati finora approvati i primi due articoli.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3.

ART. 3.

Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, per l'esame preliminare dei progetti di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate.

A questo articolo sono stati presentati vari emendamenti. L'onorevole Ripamonti, Relatore, propone di aggiungere, dopo la parola « esperti », le parole « inclusi nell'albo di cui al precedente articolo 2 ». Vi è poi, un emendamento identico a questo presentato dall'onorevole Todros.

Vi è, inoltre, un emendamento presentato dall'onorevole Degan il quale propone di aggiungere, dopo le parole: « dei progetti », le parole: « di piani regolatori generali ».

L'onorevole Greggi ha invece proposto la soppressione di questo articolo.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dall'onorevole Ripamonti, Relatore, e dall'onorevole Todros, mi sembra che essi non abbiano bisogno di illustrazione.

GREGGI, Signor Presidente, ho presentato un emendamento pressivo, perché mi pare che il Governo non fa quello che dovrebbe fare, e fa, invece, quello che a mio giudizio non è opportuno che faccia.

Se non erro, con un ordine del giorno firmato da 60 deputati si era invitato il Governo a potenziare gli organici del personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche. Sarebbe stato opportuno a questo punto che il Governo chiedesse l'autorizzazione allo stanziamento necessario per poter al più presto aumentare questi organici. Ci troviamo, invece, di fronte ad un articolo 3, che inserisce questi esperti nei provveditorati stessi. Sono contrario a questo metodo. Voterò, quindi, contro l'articolo 3.

Di fatto il Governo autorizza il Parlamento a non fare quello che da anni il Parlamento stesso sta chiedendo e quello che stanno chiedendo le organizzazioni professionali.

RIPAMONTI, Relatore. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Greggi.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Anch'io sono contrario allo emendamento Greggi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento pressivo proposto dall'onorevole Greggi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento presentato dagli onorevoli Ripamonti e Todros i quali propongono di aggiungere, dopo la parola « esperti », le parole: « inclusi nell'albo di cui al precedente articolo 2 ».

(È approvato).

Il relatore ha poi proposto di aggiungere dopo la parola « pubbliche », le parole: « secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge ».

RIPAMONTI, Relatore. L'emendamento tende a consentire la deroga di cui all'articolo 1 anche nel caso degli esperti chiamati ad operare nell'ambito del controllo dei piani urbanistici.

DEGAN. In questo modo c'è il rischio che gli esperti che affiancano il capo della sezione urbanistica siano pagati di più di quest'ultimo.

RIPAMONTI, Relatore. C'è anche l'emendamento dell'onorevole Degan, che prevede la incompatibilità fra la funzione di esperto e quella di progettista. L'esperto ha come compenso al massimo 80 mila lire al mese, a meno che non si applichi la norma dell'articolo 1.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dal relatore e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Vi è ora l'emendamento presentato dall'onorevole Degan a questo articolo e di cui ho già dato lettura.

RIPAMONTI, Relatore. Sono d'accordo.

DE' COCCI, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso che, dopo gli emendamenti testé approvati, risulta così formulato:

« Ai fini degli adempimenti di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 765, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi di esperti, inclusi nell'albo di cui al precedente articolo 2, presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, secondo le norme di cui all'articolo 1 della presente legge, per l'esame preliminare dei progetti di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionate ».

(È approvato).

L'onorevole Degan ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 3-bis.

« È fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione, di piani particolareggiati di esecuzione e di lottizzazioni convenzionali, nell'ambito del territorio di competenza del

provveditorato regionale alle opere pubbliche presso cui esercitano la propria attività. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Consiglio dell'Ordine per i provvedimenti amministrativi del caso ».

DEGAN. Mi pare che sia una norma che si connette chiaramente all'articolo 14 della legge n. 765: facciamo qui divieto di progettare piani regolatori agli esperti presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche.

BERAGNOLI. La norma è giusta, però a me sembra che a questo punto nessun provveditorato regionale alle opere pubbliche troverà un esperto. Se il territorio di competenza del provveditorato stesso è normalmente l'intera regione, si può immaginare che vi sia qualcuno che rinunci a qualunque progettazione di qualunque piano regolatore, in tutta la regione, per assumere un incarico presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche? Ritengo pertanto opportuno limitare l'efficacia della norma all'ambito della provincia.

BUSETTO. Offro alla riflessione dei colleghi, non ritenendo per questo di risolvere il problema, questa mia idea. Ritengo che qui si ponga la questione dei controllati - controllori. Penso che bisognerebbe evitare che l'urbanista, il quale sia un esperto che assiste il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e deve esaminare i diversi piani regolatori, si trovi a doversi pronunciare, appunto in qualità di esperto, su un piano regolatore da lui stesso predisposto.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Questo è un principio generale di correttezza.

BUSETTO. Facciamo un esempio concreto. Vi è una serie di esperti che assistono il provveditorato regionale per la Lombardia per l'esame dei piani regolatori, dei piani particolareggiati, dei piani di lottizzazione, ecc.: comprendo che l'esperto, che è anche progettista del piano regolatore, ad esempio, di Monza, non possa esser chiamato ad esprimersi su questo piano regolatore, ma se ha progettato, ad esempio, il piano regolatore di Sondrio e si discute il piano regolatore di Monza, non capisco perché questo esperto non possa esprimere un parere sul modo come è stato predisposto il piano regolatore di Monza.

DEGAN. Nella mia stessa regione, questa regola è già rispettata formalmente ma non è rispettata nella sostanza.

BUSETTO. Questo mi dispiace.

TODROS. Comprendo sia le preoccupazioni dell'onorevole Degan, sia quelle dell'ono-

revole Busetto. Vorrei dire però che, evidentemente, quando un esperto presta la sua opera presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche come consulente si pone un rapporto particolare con tutti i funzionari del provveditorato stesso perché è pagato per una consulenza di tipo elevato. Qui stiamo parlando di esperti che devono esprimere pareri sui piani regolatori, programmi di fabbricazione, eccetera: perciò non sono dei dipendenti non qualificati. È evidente il pericolo che l'esperto trovi vantaggi indiretti nel mandare avanti i suoi progetti attraverso le conoscenze ed i rapporti particolari stabiliti all'interno del provveditorato regionale alle opere pubbliche. Questo succede già - e ricordo che qualcuno ne ha parlato durante il dibattito sulla legge n. 765 - per i membri delle commissioni igienico-edilizie, che sono avvantaggiati dall'appartenenza alla commissione, perché hanno, per due anni (dato che di norma i membri di queste Commissioni durano in carica due anni), un trattamento preferenziale per quanto riguarda i progetti da essi elaborati e che vengano valutati dalla Commissione in modo particolare. Si fa quindi strada la convinzione che è più facile vedere approvato un progetto redatto da un membro della commissione stessa e c'è un riversamento degli incarichi professionali verso i membri della commissione igienico-edilizia. Tutto ciò è da evitare.

A Torino, per esempio, c'è una lotta negli ordini degli ingegneri ed architetti che propongono le terne per la nomina dei membri della Commissione in questione, in quanto la fortuna di un professionista incomincia a nascere, a Torino, da quando riesce a far parte per la prima volta della commissione igienico-edilizia. Nell'ambiente dei costruttori si viene a spargere la notizia che il professionista fa parte di tale commissione, e che ha facilità di farsi approvare i progetti; di conseguenza, anche se ciò non avviene attraverso pressioni dirette perché il professionista è corretto, di fatto, psicologicamente, il fenomeno esiste.

Dato che in questo caso stiamo facendo una discussione su una materia delicata che non coinvolge posizioni aprioristiche dei vari gruppi, vi invito ad esaminare attentamente la posizione che deve assumere l'esperto in questo caso. Secondo me egli deve svolgere una funzione di alta consulenza e che tra l'altro viene remunerata al di fuori dei limiti dell'articolo 380 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957; chi riceve l'incarico deve saper rinunciare, per il periodo di du-

rata dell'incarico stesso, all'esercizio della libera professione nell'ambito della regione. Le esperienze che acquisisce gli serviranno per la professione. I piani regolatori si fanno su scala nazionale, addirittura internazionale; c'è qualche professionista che parte per la Turchia, l'Algeria, la Tunisia per predisporre colà dei piani regolatori: non è l'incarico specifico che si perde che può compromettere tutta l'attività di uno studio. Pertanto sarei abbastanza favorevole ad approvare l'articolo aggiuntivo proposto, eventualmente modificandolo nel senso di stabilire che il divieto da esso previsto sussiste solo per il periodo di durata dell'incarico.

ACHILLI. Sono sostanzialmente d'accordo sull'emendamento. Ritengo che l'utilità che deriva al professionista dalla consulenza non è tanto quella della retribuzione mensile, quanto quella della somma di esperienza che fa attraverso il controllo quotidiano dei piani. Su una cosa vorrei riflettere e far riflettere i membri della Commissione: se cioè sia giusto inserire nell'emendamento anche il riferimento ai piani particolareggiati ed ai piani di lottizzazione che non sono altro che strumenti di attuazione di piani già controllati precedentemente da altre persone, e che, come tali, sono semplicemente strumenti attuativi e non interferiscono nell'attività specifica del consulente nella sua veste di professionista. È vero che il provveditorato regionale alle opere pubbliche deve rilasciare un nulla-osta, ma esso è addetto solo a verificare la congruenza della lottizzazione o del piano particolareggiato al piano generale già approvato. Quindi pregherei l'estensore dell'emendamento di limitare l'esclusione dell'intervento professionale dell'esperto ai piani regolatori e ai programmi di fabbricazione.

DEGAN. Sono favorevole al sub-emendamento proposto dall'onorevole Todros.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo potrebbe risultare così formulato:

« È fatto divieto agli esperti di cui all'articolo 3 di partecipare alla progettazione di piani regolatori generali, di programmi di fabbricazione e di piani particolareggiati di esecuzione nell'ambito del territorio di competenza del Provveditorato regionale alle opere pubbliche, presso cui esercitano la propria attività e per la durata dell'incarico. Ogni violazione viene segnalata al rispettivo Ordine professionale per i provvedimenti amministrativi del caso ».

RIPAMONTI, *Relatore*. Concordo su questo testo.

DE' COCCI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione nella formulazione di cui ho dato lettura l'articolo 3-bis, proposto dall'onorevole Degan, sul quale l'onorevole Ripamonti, Relatore, s'è dichiarato d'accordo e l'onorevole De' Cocci, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici s'è rimesso alla Commissione avvertendo che, se esso sarà approvato risulteranno assorbiti i sub-emendamenti proposti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

« Le spese di cui agli articoli precedenti graveranno sui fondi gestiti dal Ministero dei lavori pubblici per lo studio e la compilazione dei piani territoriali di coordinamento ».

TODROS. Desidero fare una breve dichiarazione di voto.

Noi abbiamo, all'atto della presentazione di questa proposta di legge, sollevato alcune obiezioni. Mi spiace che l'onorevole Greggi abbia cercato di affrontare il problema con un sistema che ha minimizzato alcuni aspetti del problema che invece erano interessanti.

Noi siamo convinti che l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, sia una norma di carattere anti-democratico, perché demanda lo studio dell'assetto del territorio al potere centrale e agli organi decentrati di esso, senza interpellare e senza tenere presenti le esigenze degli enti elettivi.

Siamo anche convinti che in tutti questi anni, nonostante l'avvio della programmazione economica, non si sia trovato il giusto rapporto fra i comitati regionali per la programmazione economica e i comitati per lo studio dei piani territoriali di coordinamento.

Tutto questo provoca un errore di impostazione grave, che si aggiunge ad una carenza drammatica della organizzazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, che non è in grado di fronteggiare i compiti che gli sono stati demandati dalla legge n. 765 e dalle altre leggi.

A questo punto era importante che il problema fosse affrontato in modo nuovo, ma ci siamo resi conto che in attesa di una legge urbanistica organica, che riveda tutta la materia, è necessario dare la possibilità agli organi centrali e periferici del Ministero dei lavori pubblici di avvalersi della consulenza di alcuni esperti, per accelerare l'esame di una enorme quantità di pratiche relative alla pia-

nificazione, che sono ferme per carenze di personale.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche non riescono nemmeno ad esprimere il loro parere sulla delimitazione dei centri abitati, per la loro struttura organizzativa, per la mancanza di funzionari. La situazione diventa ancora più grave per tutta la materia che riguarda le procedure di approvazione dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione.

Per questi motivi abbiamo accettato di partecipare al Comitato ristretto e abbiamo collaborato ai suoi lavori anche presentando degli emendamenti. È naturale; però, che non approvando la sostanza dell'articolo 5 della legge n. 1150 e il modo in cui la maggioranza manda avanti il rapporto fra i comitati regionali per la programmazione economica ed i Comitati per lo studio dei piani territoriali di coordinamento ci asterremo dalla votazione della proposta di legge.

RIPAMONTI, *Relatore*. La finalità del provvedimento che stiamo per approvare è quella di mettere in grado il Governo di rispettare gli impegni, per i quali la legge n. 765 pone dei termini precisi.

L'articolo 3 è finalizzato essenzialmente allo scopo di garantire che la formazione dei piani da parte dei comuni, che per legge sono tenuti a rispettare dei termini precisi, comporti l'esame puntuale e rapido dei piani stessi, per evitare che vengano applicate le norme limitative previste dall'articolo 17 della legge n. 765.

Nessuno di noi, né l'onorevole Achilli, né il Relatore, hanno inteso dare nuovo valore all'articolo 5 della legge urbanistica n. 1150 del 1942. Abbiamo tentato anche nel corso di questa legislatura di arrivare ad una riforma generale della legge urbanistica. Riteniamo che l'articolo 5 non possa essere modificato se non nel quadro generale della riforma stessa.

Non è possibile attuare una riforma organica della legge urbanistica o vigente con singole leggi speciali a diverso livello.

Per concludere, nel confermare il voto favorevole a questo progetto di legge, debbo sot-

tolinare che esso non contrasta con la nostra propensione per la riforma urbanistica e per l'istituzione delle regioni: la necessità di approvare provvedimenti come questo deriva proprio dalle difficoltà incontrate per l'attuazione dell'ordinamento regionale. Debbo ricordare, inoltre, l'atteggiamento assunto dall'onorevole Greggi in materia di ordinamento regionale e in materia di riforma urbanistica.

Ci auguriamo che la modifica della legge urbanistica avvenga in modo organico, non mediante successive leggi speciali, perché in questo modo non si arriverebbe ad una unificazione ai diversi livelli territoriali.

PRESIDENTE. Vi è un emendamento soppressivo dell'articolo 4, presentato dall'onorevole Greggi. Siccome l'onorevole Greggi non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 4 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

L'onorevole Ripamonti, Relatore, propone il seguente nuovo titolo del provvedimento: « Norme aggiuntive in materia di formazione di piani territoriali di coordinamento ed istituzione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale ».

Pongo in votazione tale nuovo titolo.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in una prossima seduta.

La seduta termina alle 19,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO